

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4668

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(FANFANI)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(GASPARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA  
(PALADIN)

E COL MINISTRO DEL TESORO ED AD INTERIM DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GORIA)

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1987, n. 189, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato

*Presentato il 18 maggio 1987*

ONOREVOLI DEPUTATI! — In relazione all'avvenuta conclusione degli accordi concernenti miglioramenti economici a favore del pubblico impiego, nel cui contesto sono stati interessati anche i trattamenti delle Forze di polizia, il Governo emanò il decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92, volto alla revisione stipendiale e alla perequazione dei trattamenti accessori nei confronti del personale delle Forze armate il quale, in ragione del suo particolare *status*, è fuori dalla contrattazione.

Il provvedimento ha formato oggetto di ampio dibattito in seno alla Commissione difesa della Camera dei deputati, che ha introdotto anche una serie di emendamenti migliorativi. Esso, peraltro non ha potuto essere convertito in legge in tempo utile.

Si rende pertanto indispensabile, per gli stessi motivi che presiedevano all'adozione del suddetto provvedimento d'urgenza, l'emanazione di un altro decreto-legge.

A tale esigenza risponde il presente provvedimento, che si muove sulla linea del testo licenziato dalla Commissione difesa della Camera e delle indicazioni degli organi di rappresentanza militare.

Nell'ottica di adeguamento dello stipendio base dei militari delle Forze armate a quello del personale delle Forze militari di polizia, in cui si è posto il precedente provvedimento, e nei limiti imposti dalle compatibilità finanziarie, il nuovo decreto:

conferma la parziale omogeneizzazione retributiva con le Forze militari di polizia, dal grado di capitano a quello di colonnello, con misure differenti che vanno da lire 1.500.000 a lire 3.200.000 in base al grado ed all'anzianità di servizio;

adeguа l'assegno funzionale, il cui importo, per gli ufficiali provenienti da carriere diverse, è stato portato a lire

1.200.000 e, per i sottufficiali, a lire 1.000.000 e lire 1.200.000, a seconda dell'anzianità;

conferma l'istituto dell'indennità militare in forma percentuale allo stipendio, estendendola in misura ridotta ai colonnelli e ai generali.

Il decreto-legge introduce, infine, innovazioni a favore dei dirigenti militari e civili dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1979, prevedendo una riliquidazione della pensione a decorrere dal 1° agosto 1987. La norma mira a consentire al predetto personale il recupero, sul trattamento pensionistico, dell'adeguamento degli stipendi iniziatosi, con corrispondenza di acconti, quando il personale stesso era ancora in servizio e conclusosi con i miglioramenti a regime del 1986.

Il decreto-legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 1987, n. 189, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 18 maggio 1987, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 1987.*

**Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adeguamento retributivo del personale militare, nonché alla riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

#### ARTICOLO 1.

1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione del presente decreto per i militari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:

Livello	Dal 1° gennaio 1986	Dal 1° gennaio 1987	Dal 1° gennaio 1988
V .....	420.000	910.000	1.400.000
VI .....	510.000	1.105.000	1.700.000
VI-bis .....	555.000	1.202.000	1.850.000
VII .....	600.000	1.300.000	2.000.000
VIII .....	810.000	1.755.000	2.700.000
VIII-bis .....	891.000	1.930.500	2.970.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai militari di cui al comma 1 competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

livello quinto .....	lire	6.200.000;
livello sesto .....	lire	7.200.000;
livello sesto-bis .....	lire	7.800.000;
livello settimo .....	lire	8.400.000;
livello ottavo .....	lire	10.400.000;
livello ottavo-bis .....	lire	11.440.000.

3. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34.

4. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 3 verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di cui alla legge medesima. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in quello di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

5. Le classi o gli scatti maturati nel 1987, ed eventualmente corrisposti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.

6. Nei casi di promozione o di nomina del personale indicato al comma 1, che comportino passaggi al livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre l'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.

7. In caso di promozione o nomina a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riasorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio al livello retributivo superiore. Conseguentemente, fino al 30 giugno 1989, non si applica l'articolo 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come modificato dal

primo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1981, n. 432.

8. A decorrere dal 1° giugno 1987, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato servizio senza demerito, rispettivamente per 15 o 25 anni, dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

	Con 15 anni lire	Con 25 anni lire
a) capitano .....	1.500.000	3.200.000
b) maggiore .....	2.000.000	3.000.000
c) tenente colonnello .....	2.400.000	3.200.000
d) colonnello .....	—	3.200.000

I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono al salario di anzianità per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

9. A decorrere dal 1° giugno 1987, agli ufficiali provenienti da carriere diverse, al compimento del 19° anno di servizio prestato senza demerito, compete l'importo annuo lordo di lire 1.200.000. Con la stessa decorrenza ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio senza demerito è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.000.000; detto importo è elevato a lire 1.200.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio senza demerito. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità.

10. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale, con esclusione a tale ultimo fine degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9.

11. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale militare delle Forze armate una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde.

12. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale militare delle Forze armate in servizio è ridotta di lire 1.081.000 annue lorde.

13. Nei confronti del personale militare delle Forze armate, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente Direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

14. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale militare delle Forze armate collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 13. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

15. Per il personale militare delle Forze armate che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età, ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

## ARTICOLO 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, a favore di tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, con esclusione del personale a cui viene applicato il trattamento previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, è istituita l'indennità militare forfettaria annua lorda non pensionabile, da corrispondere nelle seguenti misure percentuali dello stipendio iniziale tabellare del grado effettivamente rivestito:

sergenti: 10 per cento;

rimanente personale sino al grado di tenente colonnello compreso: 20 per cento;

colonnelli e generali: 10 per cento.

2. Per l'anno 1987 la predetta indennità è attribuita nella misura del 50 per cento di quella spettante per l'anno 1988.

## ARTICOLO 3.

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato e equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al 1° gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, della legge 17 aprile 1984, n. 79, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985.

2. Il nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del comma 1 decorre dal 1° agosto 1987.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 40 miliardi per l'anno 1987 ed in annue lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ARTICOLO 4.

1. All'onere di lire 263 miliardi, escluso quello di lire 40 miliardi di cui all'articolo 3, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 15 miliardi, a lire 112 miliardi ed a lire 16 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 60 miliardi, mediante corrispondente riduzione di lire 20 miliardi, 33 miliardi e 7 miliardi degli stanziamenti iscritti ai capitoli, rispettivamente, 1168, 4001 e 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno; e, quanto a lire 60 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando la quota per il 1987 dei seguenti accantonamenti: « Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commis-



sioni tributarie » per lire 23 miliardi; « Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà derivanti dalla legge penale di pace » per lire 4 miliardi; « Riordinamento dell'osservatorio geofisico di Trieste » per lire 4 miliardi; « Aumento delle dotazioni organiche del personale operaio del Corpo della Guardia di finanza » per lire 4 miliardi; « Amministratori giudiziari di beni sequestrati in applicazione della normativa antimafia » per lire 4 miliardi; « Incentivi per il lavoro penitenziario » per lire 8 miliardi; « Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Riordinamento delle competenze dei Consigli di aiuto sociale e della Cassa delle ammende » per lire 11 miliardi e « Rivalutazione delle indennità di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettanti alle Forze di polizia » per lire 2 miliardi.

2. All'onere di lire 372 miliardi, escluso quello di lire 100 miliardi di cui all'articolo 3, derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 53 miliardi ed a lire 17 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 110 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capitolo 1168, per lire 10 miliardi, al capitolo 4001, per lire 40 miliardi, ed ai capitoli 4011, 4031 e 4051, per lire 20 miliardi ciascuno, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987 e, quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando le quote per il 1988 e il 1989 dei seguenti accantonamenti: « Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato » per lire 37 miliardi; « Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto (rifiinanziamento legge n. 404 del 1985) » per lire 40 miliardi; « Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale » per lire 25 miliardi e « Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo » per lire 90 miliardi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 5.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 marzo 1987, n. 92.

## ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1987.

COSSIGA

FANFANI — GASPARI —  
PALADIN — GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.